

Codice A1814B

D.D. 18 luglio 2023, n. 1953

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1473 - Torrente Grue - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difesa spondale in destra idrografica del torrente Grue in frazione San Gaudenzio in Comune di Garbagna (AL). Richiedente: Comune di Garbagna (AL).



ATTO DD 1953/A1814B/2023

DEL 18/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1473 – Torrente Grue - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difesa spondale in destra idrografica del torrente Grue in frazione San Gaudenzio in Comune di Garbagna (AL). Richiedente: Comune di Garbagna (AL).

Il Comune di Garbagna, con sede in piazza della Chiesa, 4 – 15050 Garbagna (AL), ha presentato istanza con nota acquisita agli atti di questo Settore in data 16.06.2023 con prot. n. 26007 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di difesa spondale in destra idrografica del torrente Grue in fraz. San Gaudenzio in Comune di Garbagna, intervento di cui al CUP H78H21000210002, finanziato con un contributo pari a 12.000 euro dalla Regione Piemonte con il programma adottato con Determinazione Dirigenziale n. 246/A1802B/2022 del 07.02.2022: *Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte, a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Approvazione Piano degli interventi 3° stralcio (Allegato 1) con le disposizioni amministrativo-contabili e rimodulazione del Piano degli interventi finanziato con il fondo per le emergenze nazionali con il piano finanziato con il fondo di solidarietà dell'unione europea (Allegato 2) – Codice Intervento AL_A18_622_19_810.*

Poiché gli interventi in oggetto interferiscono con il corso d'acqua pubblico denominato torrente Grue, iscritto al n. 20 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente dal comune di Garbagna, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale redatti dall'ing. Paolo Chiarella iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-1225 in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Garbagna ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto con D.G.C. n. 24 del 14.06.2023, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 14.06.2023.

Con nota prot. n. 26184 del 19.06.2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Valutato che, come risulta dall'esame degli elaborati progettuali, l'intervento in argomento è nel complesso di manutenzione idraulica del torrente Grue lo si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'ufficiosità idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Il progetto prevede, nell'alveo del torrente Grue che scorre in corrispondenza della fraz. San Gaudenzio, la realizzazione di un tratto di difesa spondale costituita da una scogliera in massi naturali, per una lunghezza di circa 10 metri, in prosecuzione di una difesa esistente, nonché il ripristino dell'ufficiosità idraulica con pulizia risagomatura e rimozione della vegetazione infestante per circa 25 metri misurati a ritroso dallo spigolo dal lato di valle della scogliera in progetto nonché per un'estensione pari a circa 10 metri lungo il rio minore in sponda idrografica destra del torrente Grue, a partire dalla confluenza.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni sottoriportate e delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento:

- a) la difesa spondale dovrà essere perfettamente addossata alla sponda, seguendone l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- b) la fondazione della scogliera dovrà essere impostata ad una quota compatibile con gli effetti di scalzamento prevedibili e comunque in fase di costruzione dovrà essere rispettata la quota di imposta prevista in progetto al di sotto della quota di fondo alveo con opportuni accorgimenti tecnici da definirsi in fase di progettazione esecutiva;
- c) le estremità della difesa dovranno essere risvoltate ed idoneamente immorsate nella sponda naturale, ed il loro paramento esterno dovrà essere raccordato in continuità con il profilo spondale esistente;
- d) non dovrà essere in alcun modo ristretta la dimensione della sezione idraulica di deflusso pre-opera ed è vietato variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde del corso d'acqua;
- e) i massi utilizzati per la difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma

irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua; la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere;

f) ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse eventuali piste temporanee di transito in alveo e dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Garbagna (AL), ad eseguire la realizzazione di una difesa sponale in destra idrografica del torrente Grue in prossimità alla fraz. San Gaudenzio, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
3. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e

dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di metri 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

4. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide fuori dall'alveo del torrente Grue. Il materiale litoide sciolto proveniente dalle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde;
5. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. il richiedente è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
8. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
9. il Comune di Garbagna dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC, all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo settore;

11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti realizzati, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

Il presente atto sarà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Wanda Olivieri

Matteo Gallo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli